

**S T A T U T O**

**Art. 1°/- DENOMINAZIONE**

E' costituita a norma dell'art. 2615 ter Codice civile la società consortile a responsabilità limitata con la denominazione:

**"AGENZIA PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE TURISTICA  
DELLA PROVINCIA DI BERGAMO**

**Società consortile a responsabilità limitata"**

in breve

**"AGENZIA PER IL TURISMO Società Consortile a r.l."**

**Art. 2°/ - SEDE**

La società ha sede in Bergamo, nell'indirizzo risultante dal Registro Imprese. La sede può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso Comune con delibera dell'Organo Amministrativo. La decisione dovrà essere sottoposta alla ratifica dai parte dei soci nel corso della prima assemblea utile.

**Art. 3°/ - DURATA**

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050.

**Art. 4°/ - SCOPO E OGGETTO SOCIALE**

La società non ha scopo di lucro e, nell'ambito di quanto previsto dall'art. 2602 del Codice Civile, ha per oggetto lo svolgimento di un servizio strumentale consistente nella promozione di tutte le iniziative che possano contribuire allo sviluppo ed alla promozione del sistema turistico della Provincia di Bergamo nel rispetto ed esaltazione dei valori del territorio e dell'ambiente.

Tale attività si esplica in:

studio, analisi, produzione, implementazione, gestione di tutti i servizi ed i beni inerenti lo sviluppo del Turismo nell'ambito della Provincia di Bergamo inclusa la realizzazione delle reti, degli impianti funzionali progettazione e realizzazione di un'opera od installazione strumentale ai servizi medesimi.

L'attività deve essere svolta secondo i principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza.

L'ambito specifico di operatività viene individuato nel:

- promuovere la conoscenza, lo studio delle vocazioni e delle potenzialità turistiche nell'ambito territoriale della provincia di Bergamo, anche mediante ricerche di mercato e statistiche allo scopo di migliorare i rapporti tra domanda e offerta;
- promuovere iniziative di formazione e specializzazione degli operatori turistici;
- coordinare le progettualità e le iniziative degli operatori pubblici e privati della Provincia di Bergamo nel settore del turismo;
- presiedere alla programmazione e pianificazione dei progetti, alla verifica tecnico economica degli stessi e alla valutazione del loro impatto sociale ed economico;

- offrire tutti i supporti necessari per la realizzazione dei progetti e delle iniziative;

- promuovere e realizzare direttamente azioni di marketing, programmi di qualità, promozioni e campagne pubblicitarie al fine di potenziare l'immagine della provincia di Bergamo;

- partecipare a fiere, workshop, borse, manifestazioni ed eventi in Italia ed all'Estero;

- promuovere lo sviluppo ed il potenziamento delle strutture turistiche anche individuando e reperendo le necessarie risorse sia in ambito locale, che regionale, nazionale e comunitario;

- promuovere accordi di collaborazione con enti pubblici e privati sia in Italia che all'estero;

- istituire, gestire e promuovere direttamente o indirettamente strutture di informazione e accoglienza turistica (IAT), chiedendone anche l'eventuale riconoscimento ai sensi dell'art. 11 L.R. 27/2015 e del Regolamento Regionale 22 novembre 2016, n. 9 e ss.mm.ii.

- svolgere attività di consulenza e progettazione su specifico incarico di operatori turistici, singoli o associati per la realizzazione di iniziative rientranti nelle proprie finalità così come individuate dal presente articolo;

- gestire agenzie del turismo di qualsiasi categoria, particolarmente per l'assistenza al turista e specificamente con finalità di promozione del territorio locale;

- svolgere attività di creazione e vendita di beni e servizi per la promozione turistica, con particolare riferimento agli investimenti nei mezzi digitali; nonché, favorire l'integrazione e l'interoperatività tra le piattaforme digitali pubbliche e private nel settore turistico e dell'attrattività del territorio; nonché, ogni altra attività indicata dalla L.R. Lombardia 1 ottobre 2015, n 27, anche attraverso gli strumenti di partenariato pubblico/privato di cui all'art. 8 L.R. 27/2015 cit.

La Società può compiere qualsiasi altra operazione commerciale, industriale, mobiliare ed immobiliare connessa all'attività sociale e ritenuta dall'Organo Amministrativo necessaria od utile per il conseguimento dell'oggetto sociale; può anche assumere, sia direttamente sia indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre Società aventi oggetto affine o connesso al proprio, contrarre prestiti a breve, medio e lungo termine e concedere fidejussioni, prestare avalli, consentire iscrizioni ipotecarie sui propri immobili anche a garanzia di obbligazioni di terzi.

Tutte tali attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare le attività di natura finanziaria devono essere svolte in ossequio al disposto delle Leggi in materia.

E' in ogni caso autorizzata la raccolta presso società controllate, controllanti, collegate, consorziate e comunque al-

l'interno del medesimo gruppo.

La società si avvarrà di tutte le agevolazioni e provvidenze di legge e così di quelle disposte dalla U.E., dallo Stato, dalla Regione e da Enti locali, nonché, di finanziamenti e contributi disposti da Organismi Pubblici e Privati.

**Art. 5°/ - REQUISITI DEI SOCI**

Possono essere soci della società Enti Pubblici Economici, Enti Pubblici Territoriali, Camere di Commercio, Enti di ricerca, le Università e gli Istituti scolastici e ogni altro Ente, Società, Organizzazione o Istituzione pubblico o privato.

In ogni caso, la maggioranza del capitale sociale dovrà essere detenuto da enti, consorzi, organismi di diritto pubblico e/o a prevalente partecipazione pubblica.

Chi desidera partecipare alla società deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo.

Nella stessa dovrà essere indicata l'esatta ragione sociale o denominazione e la domanda di adesione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante.

La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

a) dichiarazione di accettazione dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni già assunte da parte degli organi sociali, nonché, impegno a conformarsi a quanto prescritto dal presente articolo;

b) indicazione delle quote che si intendono sottoscrivere.

Sull'ammissione di nuovi soci delibera l'Assemblea.

Qualora per effetto della decisione assunta si debba procedere a un aumento del capitale sociale, gli amministratori dovranno procedere senza indugio alla convocazione di un'assemblea straordinaria che deliberi in tal senso.

Il diritto di opzione potrà essere escluso o limitato a vantaggio dei soggetti che hanno chiesto e sono stati ammessi a partecipare alla società.

Se la domanda di ammissione viene accolta, il nuovo socio deve provvedere, entro trenta giorni dalla comunicazione della delibera dell'Assemblea e comunque prima dell'eventuale assemblea straordinaria, a versare le quote sociali e una quota di ammissione nella misura determinata all'inizio di ogni esercizio sociale in relazione al patrimonio della società.

La quota di ammissione dovrà essere imputata a riserva straordinaria.

La qualità di consorziato è provata dall'iscrizione nel Libro dei Soci.

**Art. 6°/- CAPITALE SOCIALE**

Il capitale della società è di euro 284.430,00 (duecentottantaquattromilaquattrocentotrenta).

Le quote di conferimento dei soci non possono essere inferiori di un euro. Se la quota di conferimento è superiore al minimo deve essere costituita da un ammontare multiplo di un

euro.

Il capitale sociale potrà essere aumentato una, o più volte, con conferimenti anche diversi dal denaro.

Possono essere conferiti in sede di aumento del capitale sociale tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica ed in particolare beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi a favore della società.

**Art. 7°/ - AUMENTO DEL CAPITALE**

L'aumento di capitale potrà essere attuato anche mediante offerta a terzi di tutto o parte dell'importo in aumento con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, salva l'ipotesi disciplinata dall'art. 2482 ter cod.civ.

La relativa deliberazione assembleare, prevede l'eventuale sovrapprezzo, le modalità ed i termini entro i quali deve essere esercitato il diritto di sottoscrizione, determina l'esclusione del diritto di opzione ovvero disciplina le modalità di sottoscrizione da parte degli altri soci o di terzi della parte di aumento rimasta inoptata. La deliberazione di aumento del capitale sociale da parte degli enti pubblici dovrà avvenire previa deliberazione dei relativi organi competenti. Quanto sopra fermo il disposto di cui all'art.14 comma 1 e 5 del Testo Unico in materia di e limitazioni alla sottoscrizioni di aumenti di capitale da parte delle Amministrazioni Pubbliche.

**Art. 8°/ - RIDUZIONE DEL CAPITALE**

La riduzione del capitale sociale può aver luogo nei limiti e con le modalità previsti dagli artt. 2482, 2482 bis, 2482 ter e 2463 del C.C. e s.m.i.

Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori, devono senza indugio convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti. All'assemblea deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni nei casi previsti dall'art. 2477 del CC e dell'art. 2, comma 1, lett. M del Testo Unico dell'Organo di controllo, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Nell'assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione.

Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea ordinaria che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza la riduzione obbligatoria è disposta dal Tribunale su istanza degli amministratori e sindaci. Se per effetto della perdita di oltre un terzo il capitale si riduce sotto il minimo legale gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea straordinaria per la riduzione del capitale sociale e la sua ricostituzione al minimo legale.

La relazione degli amministratori e le osservazioni dell'organo di controllo o del revisore, in quanto nominati, possono

non essere depositate presso la sede sociale anteriormente all'assemblea, ma devono, in ogni caso, essere esaurientemente illustrate nella stessa.

In ogni caso gli amministratori, nel corso dell'assemblea, dovranno dar conto dei fatti di rilievo avvenuti dalla data di riferimento di tale relazione sino alla data in cui si tiene l'assemblea stessa.

**Art. 9°/ - PARTECIPAZIONI E DIRITTI DEI SOCI**

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

**Art. 10°/ - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI**

Le partecipazioni sono divisibili.

Le quote sono trasferibili per atto tra vivi.

Per atto tra vivi le quote prima di essere liberamente trasferibili dovranno essere offerte in prelazione agli altri soci, in proporzione alla quota da ciascuno di essi posseduta, al medesimo prezzo, termini e condizioni e comunque secondo i principi di cui all'art. 10 e 7 del T.U.S.P. e s.m.i. L'acquisto o cessione di partecipazioni dovrà essere preventivamente deliberata dall'Organo amministrativo competente. La mancanza o invalidità della delibera rende inefficace il trasferimento stesso. Se il diritto di prelazione non viene esercitato per l'intera quota oggetto di trasferimento la prelazione stessa si intenderà non esercitata con facoltà per il socio offerente di procedere all'alienazione della quota a terzi.

Chi intende cedere tutta o parte della propria quota dovrà darne preavviso, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al presidente dell'organo amministrativo, indicando oltre all'entità della quota che intende trasferire, il prezzo richiesto e ogni altra eventuale condizione inerente al trasferimento.

Il presidente dell'organo amministrativo entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione dovrà dare avviso del trasferimento proposto a ciascun socio, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con l'indicazione di tutti gli elementi relativi ivi compreso il calcolo della parte della quota sulla quale il destinatario può esercitare il diritto di prelazione, ricavando i dati dalle scritturazioni del libro dei soci riguardanti il potenziale venditore il destinatario della comunicazione.

Entro trenta giorni dalla ricezione della lettera di informazione ciascun socio dovrà comunicare al presidente dell'organo amministrativo se intende esercitare il diritto di prelazione ed entro quali limiti e se accetta il prezzo di vendita e le altre condizioni eventualmente indicate.

In caso di trasferimento a titolo oneroso, il prezzo delle quote sarà stabilito in base al reale valore del patrimonio della società al tempo della cessione. Le quote di partecipazione non possono essere volontariamente sottoposte a usu-

frutto, cedute in pegno o in garanzia, salvo deliberazione favorevole dei due terzi dell'organo amministrativo.

**Art. 11°/ - CONTRIBUTI**

L'Assemblea può deliberare il versamento da parte dei Soci di contributi in denaro, a norma dell'art. 2615 ter del Cod. Civ.

**Art. 12°/ - FONDO CONSORTILE**

I contributi dei consorziati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo consortile.

Per la durata del consorzio i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo e i creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo.

Per le obbligazioni assunte dagli organi sociali per conto dei singoli soci, gli stessi soci ne rispondono in maniera solidale con il fondo consortile.

Qualora il fondo consortile dovesse subire perdite, i soggetti partecipanti provvederanno secondo le norme finanziarie indicate nell'art. 21 del T.U.S.P..

**Art. 13°/ - ESERCIZIO SOCIALE.**

L'esercizio sociale ha termine il 31 dicembre di ciascun anno. Gli utili, al netto delle eventuali perdite dei precedenti esercizi, risultanti dal bilancio annuale approvato dall'Assemblea, non possono essere distribuiti e saranno destinati a riserva legale, nei limiti di legge e, per la rimanente parte, a riserva ordinaria, ovvero reinvestiti nell'attività secondo le determinazioni dell'Assemblea stessa.

L'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio ed alla sua presentazione ai soci per l'approvazione entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o anche entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dello stesso nel caso di società tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano.

**Art. 14°/ - VERSAMENTI E FINANZIAMENTI SOCI**

La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, salvo quanto disposto dall'art. 2467 C.C., anche senza corresponsione di interessi.

La società può inoltre acquisire fondi dai soci anche ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci.

**Art. 15°/ - ORGANI**

Sono organi della società consortile:

- . assemblea dei soci;
- .organo amministrativo;
- .l'organo di controllo o di revisione.

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previ-

sti dalle norme generali in tema di società a partecipazione pubblica.

**Art. 16°/ - DECISIONI DEI SOCI E ASSEMBLEA**

L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci attraverso i propri rappresentanti in regola con i versamenti; le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci.

Sono riservate alla competenza dell'Assemblea, oltre a quanto previsto al successivo art. 23, le seguenti decisioni:

a - la statuizione degli indirizzi generali per il funzionamento della società consortile e per il raggiungimento degli scopi sociali;

b - l'approvazione entro il 30 novembre di ogni anno, del bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo, sulla base di un dettagliato programma di attività con determinazione dell'ammontare dei contributi posti a carico dei soci e delle modalità di versamento ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto;

c - l'approvazione del Bilancio consuntivo;

d - la nomina e la revoca dell'organo amministrativo;

e - la nomina dell'organo di controllo e/o il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti;

f - la determinazione degli eventuali compensi ed emolumenti dei membri degli organi sociali;

g - la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;

h - le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società;

i - le decisioni in merito alla nomina e alla revoca dei liquidatori e quelle che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, primo comma, C.C.

**Art. 17°/ - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo preventivamente comunicato nell'avviso di convocazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'adunanza.

Tale avviso dovrà essere inviato a cura degli amministratori a tutti gli aventi diritto e, se nominato, all'organo di controllo o al revisore, con mezzi che garantiscano la tempestiva informazione degli interessati.

Si potrà scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti (alternativamente o cumulativamente):

a) lettera raccomandata A.R. inviata almeno 5 (cinque) giorni prima della data dell'adunanza ovvero qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto per-

venire agli aventi diritto al domicilio risultante dal Registro delle Imprese;

b) messaggio telefax o di posta elettronica, inviata almeno 5 (cinque) giorni prima della data dell'adunanza,;

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori, l'organo di controllo o il revisore siano presenti.

**Art. 18°/ - DIRITTO DI INTERVENTO ALL'ASSEMBLEA**

Possono intervenire all'assemblea, attraverso i propri rappresentanti, gli Enti che risultino iscritti nel libro dei soci alla data in cui è presa la deliberazione.

**Art. 19°/ - RAPPRESENTANZA DEL SOCIO IN ASSEMBLEA**

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati.

**Art. 20°/ - MAGGIORANZE ASSEMBLEARI**

Le deliberazioni assembleari sono adottate con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale intervenuto.

Sarà, invece, necessaria la delibera dell'Assemblea con la maggioranza dei due terzi dei Soci aventi diritto per le seguenti operazioni:

- per l'approvazione dei bilanci preventivi;
- per la determinazione dei contributi, posti a carico dei soci ai sensi dell'art. 11;
- per gli argomenti di cui all' art. 16 lettere b), d), g), h) e i);
- per l'aumento del Capitale Sociale;
- per operazioni di fusione, scissione, conferimento e simili.

**Art. 21°/ - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA**

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico; in sua mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e, se nominato, dal segretario scelto dal presidente.

Nei casi di legge o quando ritenuto opportuno dall'organo amministrativo, il verbale è redatto da Notaio.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

**Art. 22°/ - AMMINISTRATORE UNICO O CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

La Società è amministrata, secondo le determinazioni dell'assemblea da adottarsi motivatamente nel rispetto delle norme di legge al momento della nomina, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri eletti dall'assemblea.

L'organo amministrativo dura in carica tre anni.

Nel caso l'Assemblea opti per il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011 n. 120, nella scelta degli amministratori, i soci dovranno assicurare il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno.

L'accettazione dell'incarico resta sospesa sino a che l'Amministratore non dichiari l'assenza di incompatibilità e di motivi ostativi a ricoprire l'incarico.

Gli amministratori o l'Amministratore Unico possono essere revocati dall'assemblea con votazione motivata e con la maggioranza qualificata dei due terzi del capitale.

I componenti devono possedere i requisiti i componenti degli organi amministrativi devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Inoltre le nomine devono essere effettuate nel rispetto degli ulteriori requisiti di inconfiribilità e incompatibilità previsti dal D.lgs 39/2013 e s.m.i..

In caso di dimissioni di un membro esso è sostituito in base al criterio di cooptazione ex art. 2386 del Codice Civile.

Se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, che rappresenti la maggioranza degli stessi decade l'intero consiglio di amministrazione. L'organo di controllo o il re-

visore, se nominato, oppure - in caso contrario - gli altri consiglieri devono, entro 30 giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Sino a contraria deliberazione dell'Assemblea, gli Amministratori sono vincolati dal divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del Codice Civile. Gli amministratori sono revocabili in caso di gravi irregolarità, di reiterata violazione di norme di legge, di persistente inottemperanza gli indirizzi ricevuti nonché di ingiustificato mancato raggiungimento degli obiettivi programmati, il tutto come meglio disciplinato dal Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica.

**Art. 23°/ - POTERI DELL'AMMINISTRATORE UNICO O DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

L'Amministratore Unico o il consiglio di amministrazione hanno tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria per il conseguimento degli scopi della società senza eccezione o limitazione alcuna, esclusi soltanto gli atti che la legge in modo tassativo riserva all'assemblea e quelli che rientrano nelle competenze delegate.

L'Amministratore Unico o il consiglio di amministrazione predispongono e forniscono ai soci:

- entro il 30 novembre di ciascun anno, il Piano Economico Finanziario pluriennale, con aggiornamenti annuali, riferito ai programmi delle attività da realizzare nel successivo triennio, comprensivo di una relazione tecnico-scientifica sugli obiettivi da conseguire e dal piano delle attività, nel pieno rispetto della funzione di indirizzo strategia; la relazione contiene la verifica dell'attuazione degli obiettivi, con l'individuazione delle azioni correttive in caso di scostamento o squilibrio finanziario;

- entro il 31 marzo di ciascun anno, il bilancio consuntivo delle attività svolte nell'esercizio sociale precedente, accompagnato dalla nota integrativa e da una relazione sui risultati conseguiti

Entrambi i documenti saranno inoltre accompagnati da una relazione dell'organo di controllo o del revisore.

I bilanci e le relazioni allegate, una volta adottati, vengono sottoposti all'assemblea per l'approvazione.

E', inoltre, di competenza dell'organo amministrativo:

- formulare il piano di attività della società e valutare il correlativo fabbisogno finanziario;

- determinare l'ammontare dei contributi da porre a carico dei soci, ai sensi dell'art. 11, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

- approvare la struttura organizzativa e la pianta organica della società.

Se richiesto gli Amministratori dovranno relazionare all'Assemblea periodicamente sull'andamento della gestione della Società e comunque devono riunirsi almeno 2 volte l'anno.

**Art. 24°/ - PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO**

Il consiglio di amministrazione, ove non vi abbia già provveduto l'assemblea, elegge, tra i suoi membri, il presidente e l'Amministratore Delegato con poteri di gestione, determinandone le deleghe previa autorizzazione dell'assemblea.

La rappresentanza legale della società, di fronte ai terzi e in giudizio, spetta all'Amministratore Unico o all'Amministratore delegato, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

In caso di assenza e impedimenti del presidente, le sue funzioni sono assunte dal consigliere più anziano che lo sostituisce senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

**Art. 25°/ - COMPENSI**

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio ed il diritto alla copertura assicurativa.

Gli eventuali compensi spettanti agli amministratori sono determinati all'atto della loro nomina, anche in relazione ai particolari poteri attribuiti, nel rispetto dei criteri di cui al T.U.S.P.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.

**Art. 26°/ - ORGANO DI CONTROLLO O REVISIONE**

La nomina dell'organo di controllo è obbligatoria.

L'organo di controllo è costituito, a seconda delle deliberazioni dell'assemblea dei soci, da un sindaco unico o da un collegio sindacale, composto di tre membri effettivi e due supplenti, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Nel caso venga nominato il Collegio sindacale, gli esponenti del genere meno rappresentato dovranno essere almeno pari alla misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente e ss.mm.ii.

Non possono essere nominati e, se nominati, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 Codice Civile. Il/i componente/i dell'organo di controllo deve/devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza previsti dalle disposizioni normative e dai relativi provvedimenti attuativi vigenti in materia.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea in occasione dell'eventuale nomina del Collegio stesso.

Il sindaco unico/collegio sindacale assolve alle funzioni di vigilanza sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile

adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento, come previsto dalle disposizioni vigenti, in particolare dall'art. 2403 primo comma Codice Civile.

La revisione legale dei conti è affidata all'organo di controllo oppure a un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.

Il compenso del sindaco unico/collegio sindacale e della società di revisione/revisore è determinato dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

**Art. 27°/ - REGOLAMENTO CONSORTILE**

Sulla base dei criteri stabiliti dall'assemblea, il consiglio di amministrazione o l'Amministratore Unico redigono uno o più regolamenti interni che comprendono le norme per la determinazione delle quote dei contributi degli associati, le sanzioni per le inadempienze, le norme per regolamentare i rapporti con il personale, a garanzia del rispetto delle leggi sulla concorrenza tenendo conto dei limiti dimensionali e la caratteristica dell'attività svolta, nonché la tutela della proprietà industriale o intellettuale, codici di condotta aventi ad oggetto i rapporti con i consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori e quant'altro ritenuto utile o necessario per il buon funzionamento della società, senza travalicazione delle competenze proprie dell'organo amministrativo.

**Art. 28°/ - DIRITTO DI RECESSO**

Il diritto di recesso compete, nei soli casi di legge previsti per la società a responsabilità limitata, al socio assente o che abbia manifestato voto contrario ovvero che si sia astenuto.

Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione a mezzo raccomandata A.R. all'organo amministrativo entro 30 (trenta) giorni dal giorno in cui:

\* è stata iscritta nel registro delle imprese la decisione dei soci o la deliberazione assembleare che legittima il recesso;

\* il socio recedente ha ricevuto la comunicazione, che deve essere inviata dagli amministratori a mezzo raccomandata A.R., che si è verificato un fatto che legittima il suo diritto di recesso;

\* il socio recedente è comunque venuto a conoscenza del fatto che legittima il suo diritto di recesso.

Gli amministratori dovranno annotare senza indugio nel libro soci l'avvenuto ricevimento della comunicazione di recesso.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Per quanto riguarda la determinazione della somma spettante al socio receduto, i termini e le modalità di pagamento della stessa, valgono le disposizioni previste dall'art. 2473 cod.civ..

**Art. 29 - ESCLUSIONE**

L'esclusione di un socio è deliberata dall'assemblea su proposta dell'organo amministrativo e può avere luogo nei casi contemplati dal regolamento sociale, dalla legge, dai regolamenti.

La dichiarazione di fallimento è immediatamente operante agli effetti dell'esclusione.

Il socio che incorra in uno o più dei casi che prevedano l'esclusione può venire subito sospeso dalla partecipazione alle attività della società, per decisione dell'organo amministrativo, il quale deve contestualmente convocare l'assemblea perchè deliberi in merito.

L'esclusione ha effetto decorsi trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera assembleare del socio escluso. Detta comunicazione deve essere fatta dall'organo amministrativo a mezzo lettera raccomandata nei dieci giorni successivi alla delibera.

Tale deliberazione può essere impugnata davanti al Tribunale nei termini e modi di legge.

L'impugnativa ha effetto sospensivo dalla deliberazione.

Trascorsi trenta giorni senza che la deliberazione sia stata impugnata essa diviene immediatamente operante.

**Art. 30°/ - DECADENZA**

Il Socio decade e può essere escluso dalla Società nei casi in cui:

- a) non esegue il versamento delle quote dovute o non versa il contributo di cui agli articoli 9 e 12 anche successivamente a un'apposita diffida degli amministratori;
- b) abbia compiuto azioni costituenti grave inosservanza delle disposizioni del presente statuto, di un eventuale regolamento interno o delle deliberazioni degli organi sociali o non sia più in grado di partecipare al conseguimento degli scopi sociali.

La decadenza dei soci è accertata dall'assemblea che decide sulle azioni conseguenti.

Le quote del socio decaduto sono estinte con la corrispondente riduzione del capitale.

Il socio inadempiente rispetto agli obblighi sociali non può esercitare il diritto di voto.

**Art. 31°/ - TRASFERIMENTO DI AZIENDA**

In caso di trasferimento di azienda per atto tra vivi il rapporto sociale continua con il nuovo titolare dell'azienda a condizione che l'Assemblea approvi l'ammissione della società. Pertanto se, al verificarsi del trasferimento di azienda, sussiste una giusta causa, l'organo amministrativo, entro trenta giorni dalla notifica dell'avvenuto trasferimento

potrà deliberare l'esclusione dell'acquirente dell'azienda.

**Art. 32°/ - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA**

Fuori dai casi di cui all'art. 2437 del Codice Civile, l'esclusione o il recesso - salvo il caso di giusta causa - non comporteranno il rimborso del valore delle quote di partecipazione che verranno assegnate al fondo consortile.

**Art. 33°/ - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

La liquidazione della società avviene con le modalità di cui all'art. 7 T.U.S.P. e s.m.i. ed è affidata ad un liquidatore o a un collegio di liquidatori, nominato dalla assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto.

Salva diversa delibera dell'assemblea, al liquidatore o al collegio compete il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere anche in blocco l'azienda sociale, stipulare transazioni, effettuare denunce, nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti, compiere gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa incluso il suo esercizio provvisorio.

La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

Il residuo fondo che risultasse disponibile alla fine della liquidazione dopo la copertura di tutte le passività, sarà impiegato nei modi stabiliti dall'assemblea stessa e nel rispetto dei limiti indicati nel T.U.S.P.

**Art. 34°/ - COMUNICAZIONI AI SOCI**

Tutte le comunicazioni ai soci, ove il presente statuto non prescriva una forma specifica, dovranno essere effettuate in forma scritta e preferibilmente recapitare con strumenti elettronici per posta elettronica certificata. Resta valido il recapito a mano contro ricevuta o per posta mediante raccomandata A.R., o per telefax ai corrispondenti indirizzi quali risultanti dal libro soci.

Le variazioni degli indirizzi dovranno essere effettuate nelle medesime forme previste per le comunicazioni ed essere quindi annotate a cura di un amministratore.

**Art. 35°/ - COMUNICAZIONE AGLI ORGANI SOCIALI**

Le comunicazioni agli amministratori, ai sindaci, al revisore, ai liquidatori ed alla società devono essere effettuate, con le medesime forme sopra indicate, all'indirizzo della società quale risultante dal registro delle imprese.

**Art. 36°/ - FORO COMPETENTE**

Per qualunque controversia dovesse insorgere relativamente all'interpretazione e/o applicazione del presente Statuto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Bergamo.

**Art. 37°/ - DISPOSIZIONI GENERALI**

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme previste dal codice civile per le società consortili e per quelle a responsabilità limitata e, qualora nulla le stesse prevedano, a quelle dettate per le società per azioni.

Firmato: Trigona Luigi

Firmato: Armando Santus Notaio (l.s.)